

Emendamento n. 19

All'articolo 3, dopo il comma 82 inserire i seguenti:

«82-bis. Alle parti che corrispondono il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 500. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale sono sostenute le spese agevolabili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.

82-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutate in complessivi 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato, pari a 59,7 milioni di euro, come indicato al comma 82-quater.

82-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 43» sono sostituite dalle seguenti: «euro 47»;
- b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 98» sono sostituite dalle seguenti: «euro 108»;
- c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 237» sono sostituite dalle seguenti: «euro 261»;
- d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 518» sono sostituite dalle seguenti: «euro 570»;
- e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 759» sono sostituite dalle seguenti: «euro 835»;
- f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.214» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.335»;
- g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.686» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.855»;
- h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 306. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 47. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 185.»;
- i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 851» sono sostituite dalle seguenti: «euro 936»;

82-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 82-bis, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro della giustizia, sentito il Ministro



3.4116

dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, all'ulteriore aumento del contributo unificato di cui al comma 82-ter, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

82-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 82-quater.

82-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo
F. De B.

3.4116



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento contiene modifiche al D.L. 132/2014 e reca disposizioni che prevedono meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato.

Si propone il modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal D.Lgs. 28/2010 con un meccanismo di finanziamento attraverso l'aumento del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'art. 13 del T.U. 115/2002 delle spese di giustizia.

La norma riconosce alle parti un credito di imposta massimo pari a 500 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita.

Sulla base dei dati in possesso di questa amministrazione, è possibile stimare, prudenzialmente, il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i tribunali e le corti d'appello (Capo I) che potranno essere trasferite in sede arbitrale in circa 500.000 all'anno e in circa 100.000 all'anno i procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del D.L. 132/2014.

Considerato che il credito di imposta è riconosciuto solo in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 500, si stima che dei circa 600.000 procedimenti, una percentuale non inferiore al 45% avrà esito positivo, con l'accordo delle parti, pari a circa 270.000 procedimenti l'anno.

Si stima, altresì, una spesa media del procedimento di negoziazione assistita pari a euro 100 per ciascuna delle due parti, pertanto l'onere può essere quantificato in circa 54 milioni di euro all'anno.

Considerato che il credito d'imposta potrà essere imputato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, si prevede che la maggiore spesa, in termini di minori entrate per lo Stato, avrà decorrenza dall'anno 2016.

Ai fini della copertura finanziaria si provvede con l'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo generalizzato nella misura del 10%. Il maggior gettito annuo viene determinato in 59,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, come da prospetto allegato.

Table with columns: Descrizione, Scaglioni, Importi attuali, 10,00%, Importo maggiorato, N. Procedimenti, Maggior gettito, Importi attuali + 6,0% per legge, Importo maggiorato, N. Procedimenti, Maggior gettito, Importi attuali, Importo maggiorato, N. Procedimenti, Maggior gettito, Importi attuali + 3,00%, Importo maggiorato, N. Procedimenti, Maggior gettito, Importi attuali, Importo maggiorato, N. Procedimenti, Maggior gettito. Includes a summary row for 'IMPUGNO COMPLESSIVO MAGGIOR GETTITO' with value 59.743.127,75.

N.D. - Il dato relativo al numero dei procedimenti iscritti, assegnati al contributo unificato è stato determinato sulla base delle risultanze effettive rilevate dall'Ufficio di statistica di questa Amministrazione per l'anno 2012.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

Handwritten signature and stamp: POSITIVO, Il Ragioniere Generale dello Stato, 3.4.116



12 DIC. 2014